


	<p>allegato</p> <p><b>G</b></p>
	<p>committente</p> <p><b>comune di sestu</b> <b>città metropolitana di cagliari</b></p>
	<p>progetto</p> <p></p> <p><b>studio professionisti associati srl</b></p> <p>piazza Garibaldi 4 09127 Cagliari Italia</p> <p>tel +39 070 655 732 fax +39 070 655 732 mobile +39 320 768 0044</p> <p>studio@spacagliari.it spacagliari@pec.it www.spacagliari.it</p>
	<p><b>sistemazione strade interne del centro abitato</b></p> <p><b>via verdi - via mascagni</b> <b>tratto tra via cilea e via catalani</b></p> <p><b>progetto definitivo</b></p>
	<p>scala</p>
	<p>oggetto</p> <p>- verifica di assoggettabilità alla V.A.S.</p>
	<p>data: dicembre 2018/luglio 2021</p>
	<p>file</p> <p>layout model</p>



# **COMUNE DI SESTU**

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

**VARIANTE AL PUC  
SENZA MODIFICHE DI DESTINAZIONE PER LA REITERAZIONE DEL VINCOLO  
PREORDINATO ALL'ESPROPRIO**

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica  
(art. 12 Comma 1 - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. )

Il Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici  
(Ing. Tommaso Boscu)

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Corrado Masala)

# INDICE

INTRODUZIONE .....	3
QUADRO NORMATIVO .....	3
PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ (Art. 12 del D. Lgs.152/2006) .....	5
MODELLO PROCEDURALE ASSUNTO .....	6
PIANIFICAZIONE SOVRA COMUNALE .....	8
PIANIFICAZIONE COMUNALE.....	9
ATTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE .....	10
OGGETTO DELL'INTERVENTO .....	10
PUC – ZONIZZAZIONE V I G E N T E .....	11
PUC - ZONIZZAZIONE VARIANTE .....	12
ANALISI DELLE VARIANTI APPORTATE .....	13
EFFETTI DELLA VARIANTE .....	13
DESCRIZIONE PRESUMIBILI IMPATTI.....	15
ASPETTI GEOLOGICI ED IDROGEOLOGICI.....	15
ANALISI CRITERI DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ (Allegato 1 del D. Lgs 152/2006).....	16
CONCLUSIONI .....	19

## **INTRODUZIONE**

Il presente documento costituisce RAPPORTO PRELIMINARE per la verifica di assoggettabilità a VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

La parte seconda del D.Lgs n. 152/2006 introduce l'obbligo di sottoporre alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica determinati piani e programmi. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 del sopracitato decreto, devono essere sottoposti a VAS, in generale, tutti i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e, in particolare, quelli che appartengono a specifici settori, tra i quali quello della pianificazione territoriale, e che contengono la definizione del quadro di riferimento per la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) in base alla normativa vigente.

Nel seguito verrà fornita una dettagliata descrizione della VARIANTE AL PUC SENZA MODIFICHE DI DESTINAZIONE PER LA REITERAZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione di tale variante.

## **QUADRO NORMATIVO**

La Direttiva Europea 2001/42/CE ha introdotto la procedura di VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) quale strumento metodologico per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni Piani e Programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

A livello nazionale la Direttiva VAS è stata recepita dal D. Lgs 152 del 3 aprile 2006, la cui parte seconda, contenente le procedure in materia di VIA e VAS, è entrata in vigore il 31 luglio 2007. Il decreto è stato successivamente modificato da ultimo con il D. Lgs 104 del 16 giugno 2017 e dalla Legge 167 del 20 novembre 2017.

Con Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006, concernente il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, sono state attribuite alla regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale o provinciale (art. 48), mentre alle province sono state attribuite quelle relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale e sub - provinciale (art. 49). Successivamente, con L.R. 3 del 05 marzo 2008 (Finanziaria 2008), sono state attribuite alle Province anche le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello provinciale. Sempre ai sensi della L.R. 9/2006, spetta alla Regione il compito di indirizzo e definizione di linee guida tecniche sia in materia di valutazione di impatto ambientale che di valutazione ambientale strategica. L'esercizio da parte delle Province delle suddette funzioni amministrative in materia di VAS è divenuto effettivo a partire dalla data del 7 aprile 2008, a seguito della sottoscrizione del protocollo d'intesa tra la Regione Sardegna e le autonomie locali finalizzato al concreto e positivo esercizio delle funzioni amministrative di provenienza regionale conferite con L.R. 12 giugno 2006 n. 9, elencate negli allegati alle delibere G.R. n. 24/3 del 28 giugno 2007 e n. 30/25 del 2 agosto 2007.

Pertanto, per quanto riguarda il settore della pianificazione territoriale, a decorrere dal 7 aprile 2008, L'AUTORITÀ COMPETENTE in materia di VAS è rappresentata dall'amministrazione provinciale competente per Territorio.

Il Decreto Legislativo n. 152 del 2006 indica le tipologie di piani e programmi da sottoporre obbligatoriamente a procedura VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) e quelle da sottoporre a VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ, al fine di accertare la necessità della valutazione ambientale in relazione alla probabilità di effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale (art. 6, commi 2, 3 e 3 bis).

DEVONO essere sottoposti a VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS - Art. 11 del D. Lgs 152/2006) i piani e programmi:

- che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II bis, III e IV del presente decreto;
- per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

NON DEVONO essere sottoposti a VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS - Art 4 del D. Lgs 152/2006) i seguenti interventi:

- I piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti da segreto di Stato ricadenti nella disciplina di cui all'art. 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni;
- I piani e programmi finanziari o di bilancio;
- I piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
- I piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

DEVONO infine essere sottoposti a VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ (Art 12 del D.Lgs.152/2006):

*Art.6 comma 3. (...) i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.*

*Art.6 comma 3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.*

## **PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ (Art 12 del D.Lgs.152/2006)**

La procedura di VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ è svolta secondo le modalità definite dall'art. 12 D. Lgs 152/2006.

Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un RAPPORTO PRELIMINARE comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del decreto.

L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente.

La procedura prevista dall'art. 12 D. Lgs 152/2006 è essenzialmente la seguente:

1. avviso di avvio del procedimento e individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
2. elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma;
3. messa a disposizione del Rapporto preliminare e avvio della verifica;
4. decisione in merito alla Verifica di assoggettabilità alla VAS;
5. messa a disposizione del pubblico delle conclusioni adottate.

## **MODELLO PROCEDURALE ASSUNTO**

Si è ritenuto di dover assumere come riferimento metodologico-procedurale quello contenuto NELLE LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEI PIANI URBANISTICI COMUNALI, approvate con DELIBERAZIONE della GIUNTA REGIONALE N. 44/51 DEL 14.12.2010 e ss.mm.ii..

Come già detto, la parte seconda del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. ii. prevede, in generale, che siano sottoposti a verifica di assoggettabilità le modifiche minori ai piani/programmi, così come i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree, nonché in generale piani e programmi che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti e che, sulla base dei criteri sotto riportati, possono determinare effetti significativi sull'ambiente. Inoltre, alla luce delle indicazioni previste nella norma nazionale, devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità anche gli strumenti attuativi e gli accordi di programma.

In accordo al punto 2.2.1 delle Linee Guida NON sono da sottoporre a procedura di verifica:

- le varianti ai piani urbanistici comunali riconducibili per legge a provvedimenti di autorizzazione per la realizzazione di opere singole, ferma restando l'eventuale applicazione della normativa in materia di VIA o, in caso di non applicazione della procedura di VIA, lo specifico esame degli aspetti ambientali in sede di autorizzazione;
- le varianti ai piani urbanistici comunali contenenti modifiche normative e/o dei meccanismi di attuazione delle previsioni insediative, ferma restando l'entità del carico urbanistico;
- le varianti ai piani urbanistici comunali contenenti correzioni di errori cartografici del PUC stesso;
- le varianti ai piani urbanistici comunali che non determinino incrementi del carico urbanistico e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;
- i piani attuativi dei piani urbanistici comunali già sottoposti a VAS;
- i piani attuativi relativi a piani urbanistici comunali non sottoposti a VAS, purché tali strumenti attuativi non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa.

La presente VARIANTE AL PUC SENZA MODIFICHE DI DESTINAZIONE PER LA REITERAZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO, ai sensi dell'art. 20 comma 26 della L.R. 45/89 ricade pienamente in queste casistiche in quanto, come meglio evidenziato successivamente:

- l'opera in progetto, per la quale si rende necessaria la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, era già prevista nel PUC vigente, pertanto non vi è alcuna modifica di destinazione d'uso;
- la variante al PUC non prevede ulteriori incrementi del carico urbanistico oltre a quanto già vigente;
- la variante non contiene opere di cui all'Allegato 2 e 4 del D. Lgs 152/2006 ovvero interventi soggetti alle procedure di VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE;
- la variante non incide sulle aree della rete "Natura 2000" (siti di importanza comunitaria -Sic) e zone di protezione speciale (Zps) e zone speciali di conservazione (Zsc) e pertanto non è soggetto a VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE.

Al fine di consentire tale valutazione da parte dell'autorità competente deve essere redatto un RAPPORTO PRELIMINARE, redatto facendo riferimento ai criteri di cui all'Allegato 1 del D.Lgs. 152/2006, comprendente una descrizione del piano e dei possibili effetti ambientali che potrebbero derivare dalla sua attuazione.

Gli argomenti che verranno approfonditi nel presente RAPPORTO PRELIMINARE pertanto saranno:

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana e o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
  - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
  - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.



## PIANIFICAZIONE SOVRA COMUNALE

PIANO O PROGRAMMA	RIFERIMENTO NORMATIVO	STATO DI AVANZAMENTO
Piano Paesaggistico Regionale	L.R. n. 8 del 25.11.2004	Approvato con D.G.R. n. 36/7 del 5.9.2006
Piano di Assetto Idrogeologico	Legge 183/89, art. 17, comma 6, ter - D.L. 180/98	Approvato con D.G.R. n. 17/14 del 26.4.2006
Piano Urbanistico Provinciale / Piano Territoriale di Coordinamento	L.R. n. 45/1989, art. 1, comma 1	Approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 18 del 04.05.2006.
Piano Forestale Ambientale Regionale	D.Lgs. 227/2001, art. 3, comma 1	Adottato con D.G.R. n. 3/21 del 24.1.2006
Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Sardegna	D.Lgs. 152/2006, art. 199	Adottato con D.G.R. n. 51/15 del 12.12.2006
Piano di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Cagliari	D.Lgs. 152/2006	
Piano di Tutela delle Acque	D.Lgs. 152/99, art. 44 - L.R. 14/2000, art. 2	Approvato con D.G.R. n. 14/16 del 4.4.2006
Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell'aria ambiente in Sardegna	D.Lgs. n. 351/1999, art. 6	Approvato con D.G.R. n. 55/6 del 29.11.2005
Piano Energetico Ambientale Regionale	D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998	Adottato con D.G.R. n. 34/13 del 2.8.2006
Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2005-2007 - Revisione anno 2007	Legge n. 353 del 21.11.2000	Approvato con D.G.R. n. 25/54 del 3.7.2007
P.O.R. Sardegna "Competitività Regionale e Occupazione" Fondo Sociale Europeo 2007-2013		Approvato con D.G.R. n. 27/3 del 13.6.2007
Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013	Regolamento CE n. 1698/2005, art. 18	Approvato con D.G.R. n. 24/1 del 28.6.2007
Piano dei Trasporti	L.R. n. 21/2005	Adottato con D.G.R. n. 30/44 del 2.8.2007
Piano regionale di bonifica delle aree inquinate	D.Lgs. 152/2006	approvato con D.G.R. del 26.03.98
Piano di gestione del SIC ITB040022 "Stagno di Molentargius e territori limitrofi"	Direttiva "Habitat" e normativa nazionale e regionale di recepimento	Approvato con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna Decreto n. 102 del 26.11.2008

## PIANIFICAZIONE COMUNALE

PIANO O PROGRAMMA	RIFERIMENTO NORMATIVO	STATO DI AVANZAMENTO
Piano Urbanistico Comunale		Approvato con delibera del Commissario ad acta n. 1 del 02/02/09
Piano particolareggiato del centro storico		Adottato con delibera del commissario ad acta n. 1 del 07/05/2019

## **ATTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE**

### ***OGGETTO DELL'INTERVENTO***

La Via Verdi, compreso il tratto da sistemare con l'intervento in progetto, è individuata come Viabilità di Piano nel PUC vigente. Il vincolo preordinato all'esproprio apposto con l'approvazione del PUC è però scaduto nel 2015. I lavori di sistemazione del tratto compreso tra la Via Palestrina e Via Catalani sono stato finanziati successivamente alla scadenza di vigenza del vincolo disposta dall'art. 9 comma 2 del DPR 327/2011.

Per questo motivo, ai sensi dei commi 1 e 3 del medesimo articolo 9 del DPR 327/2001, occorre reiterare il vincolo preordinato all'esproprio al fine di poter procedere all'acquisizione delle aree e alla realizzazione dell'opera pubblica.


La presente variante urbanistica da assoggettare a verifica di assoggettabilità alla VAS è quindi una variante al PUC **SENZA MODIFICHE DI DESTINAZIONE PER LA REITERAZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO** ai sensi dell'art. 20 comma 26 della L.R. 45/89.

La variante in oggetto rientra tra quelle non sostanziali ai sensi dell'art. 20 comma 26 della L.R. 45/89 e ss.mm.ii. in quanto non ricade tra quelle elencate dal comma 23 dell'art. 20 della L.R. 45/89 e ss.mm.ii., introdotto dalla L.R. 1/2019 (varianti sostanziali).

## PUG – ZONIZZAZIONE VIGENTE

Nel PUC vigente l'area oggetto di variante è classificata Viabilità, come si evince dagli stralci sotto riportati.

### STRALCIO DEL PUC VIGENTE



#### PIANO URBANISTICO COMUNALE

#### ZONIZZAZIONE

- Zona B1
- Zona B2
- Zona C1
- Zone C2, C3, C4 e C5
- Zona Cc
- Zona Cpi
- Zona D3
- Zona G
- Zone S1, S2, S3 e S4
- Zona H4 di rispetto negli svincoli delle strade
- Zona H5 Area di rispetto fluviale
- Zona H9 Area di rispetto cimiteriale
- Zona H10 Area di rispetto del depuratore fognario
- LIMITE COMPARTO MINIMO D'INTERVENTO

- Zona E1
- Zona E2
- Zone omogenee - aree attestate sulla S.S. 131 classificate (ai sensi del P. R. T. dell'ASI di Cagliari) di "Servizio con attrezzature mercantili" e "Fasce polifunzionali", individuate con Variante del P.d. F. adottata in via definitiva con Deliberazione del COMMISSARIO AD ACTA nr. 03 del 17.06.02 e pubblicata nel BURAS nr. 31 in data 3 settembre 2002.
- Limiti aree H11, H12, H13 e H14 di pericolosità idraulica (Delibera G.R. n° 30/31 del 02 agosto 2007)
- Limite aree inondabili sulla base di stime morfologiche
- Limite area Hg4 di pericolosità di frana (Delibera G.R. n° 54/33 del 30 dicembre 2004 - B.U.R.A.S. n. 8 del 11/03/2005)
- Limite area Hg2 di pericolosità di frana (Delibera G.R. n° 37/5 del 30 luglio 2009 - B.U.R.A.S. n. 31 del 22/09/2009)
- Delimitazione del Territorio Comunale
- LIMITE PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (D.P.G.R. N. 82 DEL 07/09/06 - BURAS N. 30 DEL 08/09/06)
- LIMITE FASCE DI RISPETTO STRADALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 285 DEL 30/04/1992 E S.M.I.
- Fasce di tutela dei corpi idrici superficiali così come previsto dalle Norme di Attuazione del PAI

- PERIMETRO VERIFICATO DEL CENTRO DI PRIMA E ANTICA FORMAZIONE (Zona A inserita a seguito di prescrizione derivante dalla determinazione n. 2564/DG del 24/11/2009)
- ZONA DA RIQUALIFICARE ART. 52 CODICE S. P.P.R.
- AREE DI FUTURA RIQUALIFICAZIONE
- BENI IDENTITARI

#### Zonizzazione Aggregato Urbano



I PROFESSIONISTI INCARICATI:  
Ingegnere Giancarlo Banchiero  
Ingegnere Igno Mura  
COLLABORATORE:  
Grafica ed elaborazioni Cad  
Ingegnere Stefano Serra  
Geometra Francesco Frau

Elaborato  
**3**  
Scala 1:4000

Editing: Studio di Ingegneria Giancarlo Banchiero - viale Menastri 47, 09100 Cagliari  
Studio di Ingegneria Igno Mura - via Monserrato 302, 09029 Sestu

## **PUC - ZONIZZAZIONE IN VARIANTE**

Con l'approvazione della variante non si modifica in alcun modo la previsione del PUC vigente ma si provvede alla nuova reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio ormai scaduto.



## **ANALISI DELLE VARIANTI APPORTATE**

La realizzazione dell'opera pubblica non comporta alcuna variazione al PUC già approvato, ma poiché è decorso il termini di durata, pari a cinque anni, del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'art. 9 comma 2 del DPR 327/2001.

Dal punto di vista prettamente urbanistico non vi è modifica alla dotazione complessiva di standards in quanto le aree in oggetto erano destinate a viabilità di piano e la destinazione viene integralmente confermata.

## **EFFETTI DELLA VARIANTE**

Gli effetti della Variante sono stati esaminati sulla base dei seguenti impatti:

- a) Impatto sull'ambiente;
- b) Impatto sul territorio;
- c) Impatto socio - economico;
- d) Impatto sulla salute umana;
- e) Impatto visivo;
- f) Impatto su acquedotto e fognatura;
- g) Impatto su risorse agricole e vegetazionali;
- h) Impatto su ciclo rifiuti;
- i) Impatto derivante dall'inquinamento luminoso;
- j) Impatto derivante dall'inquinamento acustico e

valutando i seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura locale degli impatti;
- Rischi per la salute umana o per l'ambiente;
- entità ed estensione nello spazio degli impatti;
- superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite.

### **a) Impatto sull'ambiente**

Dal punto di vista ambientale la variante in argomento non ha alcun impatto rispetto a quanto già in essere in quanto non si ha incremento di volumetria e l'intervento di sistemazione riguarda la definizione della sagoma stradale, il completamento dei sottoservizi e dei marciapiedi, il completamento dell'impianto di illuminazione pubblica, di un tratto di una strada già esistente.



Inoltre non sono previsti interventi che possano essere soggetti a VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE di cui all'Allegato 4 (e tanto meno di cui all'Allegato 2) al D. Lgs n. 152/2006 inoltre non si incide su aree della rete "Natura 2000" (siti di importanza comunitaria - Sic) e zone di protezione speciale (Zps) e zone speciali di conservazione (Zsc) pertanto non vi è la necessità di procedere a VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE.

L'opera pubblica da realizzare inoltre non ricade nell'elenco di cui all'Allegato A1 (Categorie di opere da sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) Regionale) della DGR 45/24 del 27/09/2017, né nell'elenco di cui all'Allegato B1 della medesima DGR (Categorie di opere da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA)

L'area oggetto d'intervento non è soggetta ad alcun tipo di vincolo.

#### **b) Impatto sul Territorio**

In termini di consumo di suolo gli interventi previsti nella variante hanno un effetto molto limitato in quanto si tratta della sistemazione definitiva di un tratto di strada già esistente.

#### **c) Impatto socio - economico**

L'aspetto socio - economico della variante è importante in quanto fa parte di una serie di interventi volti a completare l'assetto viario urbano e a snellire il traffico nelle vie più centrali, in particolare il traffico pesante.

#### **d) Impatto sulla salute umana**

Le previsioni della variante, non essendo previsti incrementi di volumetria (e quindi di abitanti insediabili), non comporteranno aumento del livello di inquinamento acustico e di inquinamento da traffico. Allo stesso modo non si ha aumento del carico insediativo, né dell'inquinamento elettromagnetico. L'intervento di sistemazione del tratto stradale ridurrà la produzione di polvere prodotta dal passaggio dei veicoli sulla strada attuale, avente manto di finitura in terra.

#### **e) Impatto visivo**

L'intervento a livello percettivo migliorerà complessivamente l'aspetto della periferia del centro abitato, oltre che il decoro della parte di Via Verdi già asfaltata, interessata, nel caso di forti piogge, dal dilavamento del manto di finitura del tratto in progetto, altimetricamente più in alto.

#### **f) Impatto su Acquedotto e fognatura**

Non vi saranno impatti negativi sui collettori di alimentazione idrica essendo questi già da tempo in esercizio e non vi saranno incrementi di volumetria (e quindi di abitanti insediabili).

Rimarrà inalterata anche la quantità di reflui che verrà recapitata a depurazione rimanendo inalterati gli abitanti insediabili.

#### **g) Risorse agricole e vegetazionali**

L'area di cui trattasi si trova nella periferia del centro urbano, ed è già da tempo utilizzata come strada.

#### **h) Impatto sul Ciclo dei rifiuti**

L'area interessata dalla Variante è già soggetta interamente a raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Anche in questo caso rimarrà inalterato il quantitativo di rifiuti che verranno conferiti rimanendo inalterati gli abitanti insediabili.

**i) Impatto Inquinamento luminoso**

La variante in oggetto non prevede nessun intervento che incida a livello di inquinamento luminoso, in quanto si procederà alla sistemazione e ridistribuzione dei punti di illuminazione pubblica, in larghissima parte già esistenti.

**j) Impatto derivante dall'inquinamento acustico**

L'opera pubblica di cui trattasi non rientra tra le attività soggette a valutazione di impatto acustico ambientale.

***DESCRIZIONE PRESUMIBILI IMPATTI***

Da quanto descritto al precedente paragrafo si evince che la proposta di variante in esame, considerata la modesta entità delle modifiche introdotte, non presenta elementi di strategicità tali da rendere necessaria una procedura di VAS.

***ASPETTI GEOLOGICI ED IDROGEOLOGICI***

Per quanto riguarda gli elementi relativi all'aspetto geologico ed idrogeologico si specifica che la presente variante non ha ad oggetto aree di pericolosità idrogeologica individuate dal PAI vigente o dal PUC.



## ANALISI CRITERI DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ (Allegato 1 del D.Lgs. 152/2006)

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI DA CONSIDERARE NELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DI PIANI E PROGRAMMI DI CUI ALL'ART. 12 DEL D. LGS 152/2006	CRITERI DI VERIFICA
<p align="center"><b>CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA,</b></p> <p align="center"><b>TENENDO CONTO IN PARTICOLARE, DEI SEGUENTI ELEMENTI:</b></p>	
<p><i>In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;</i></p>	<p>La VARIANTE AL PUC proposta è necessaria ai fini della reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, il cui termine di validità dato dall'approvazione del PUC risulta scaduto.</p>
<p><i>In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;</i></p>	<p>La presente variante non apporta alcuna modifica al PUC vigente e non incide sugli strumenti sovraordinati.</p>
<p><i>La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;</i></p>	<p>La variante è necessaria ai soli fini della reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio.</p> <p>In particolare non sono presenti interventi soggetti a VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE nonché non sono presenti ambiti di interesse comunitario per i quali sia necessario con VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE</p>
<p><i>Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;</i></p>	<p>Per la tipologia della variante di cui trattasi non si ravvisano problematiche ambientali tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS.</p>

<i>La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).</i>	Gli effetti della variante di cui trattasi risultano poco rilevanti ai fini della normativa del settore ambientale. Dal momento che non vi sarà un aumento degli abitanti insediabili, il carico antropico non verrà modificato rispetto a quanto già previsto. Pertanto non vi saranno ricadute negative sul ciclo di gestione dei rifiuti o delle acque.
<b>CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE, TENENDO CONTO IN PARTICOLARE, DEI SEGUENTI ELEMENTI:</b>	
<i>Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;</i>	non si ravvisano impatti significativi
<i>Carattere cumulativo degli impatti;</i>	non è previsto alcun carattere cumulativo degli impatti
<i>Natura transfrontaliera degli impatti;</i>	la variante si riferisce prevalentemente ad ambiti attuativi di rilevanza comunale.
<i>Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);</i>	non si ravvisano rischi per la salute umana, né per l'ambiente.
<i>Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);</i>	non si ravvisano impatti tali da interessare aree esterne agli ambiti stessi di trasformazione.
<i>Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:</i>  - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,  - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;	l'area interessata dalla variante non rientra in nessuna tipologia di vincolo (ambientale, paesaggistico, storico – culturale, archeologico); è interamente all'interno della zona urbana e non è limitrofa al centro di antica e prima formazione.
<i>Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.</i>	Non sono previsti impatti su paesaggi o aree ritenuti protetti.

## CONCLUSIONI

Dall'analisi degli impatti che l'opera pubblica può esercitare sull'area interessata, e dalla valutazione degli elementi che caratterizzano i vari impatti, emerge che ciascun impatto analizzato non viene incrementato con l'attuazione delle previsioni urbanistiche contenute nella Variante.

Il quadro che emerge quindi da questa valutazione preliminare, non risulta peggiorativo dal punto di vista ambientale e paesistico rispetto alla situazione precedente anzi, per alcuni impatti, risulta migliorativo.

Alla luce di quanto esposto, valutato che le modifiche inserite nella VARIANTE AL PUC PER LA REITERAZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO non avranno impatti significativi sull'ambiente e/o sul patrimonio culturale, l'amministrazione comunale di Sestu, quale Autorità Proponente, ritiene di proporre alla Città metropolitana di Cagliari, quale Autorità Competente stabilita con legge regionale ad emanare il provvedimento finale, la declaratoria dell'esclusione della variante stessa dalla procedura di V.A.S., di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Corrado Masala